CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 39526/2026
Roma, lì, 10/11/2026

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da

ANDREA MONTAGNI	- Presidente -	Sent. n. sez. 1039/2026
MARIA DANIELA BORSELLINO		UP - 21/10/2026
EUGENIA SERRAO	- Relatore -	R.G.N. 19239/2026
VINCENZO PEZZELLA		
FRANCESCA DELLA VALLE		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da: [redacted]
avverso la sentenza del 05/12/2025 della Corte d'appello di Bologna
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Eugenia Serrao;
lette le conclusioni delle parti

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Bologna, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Parma che, all'esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato [redacted] responsabile del delitto di cui all'art. 589-*bis* cod. pen., riconoscendo l'attenuante prevista dal comma 7 del medesimo articolo e applicando la diminuzione di pena connessa al rito. L'imputato è stato, pertanto, condannato alla pena di un anno di reclusione, oltre alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite.

2. Il fatto è stato ricostruito nei termini che seguono. Alle ore 00:20 circa del 12 luglio 2018, lungo la [redacted] nel territorio del Comune di [redacted] alla guida di un autocarro Fiat Iveco cassonato, rimaneva in panne a causa di un guasto all'impianto elettrico del mezzo; arrestava quindi la

Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6ab286847cf35698 - Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 9544cf9ca257072
Firmato Da: ANDREA MONTAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 11ee5dde0baa7e85

marcia, collocando il veicolo parallelamente all'asse stradale, con parziale ingombro della corsia di marcia e della banchina destra, in un tratto rettilineo privo di illuminazione pubblica; ometteva, tuttavia, di segnalare l'arresto del mezzo mediante il prescritto triangolo mobile di pericolo, limitandosi ad azionare le luci di emergenza, che risultavano particolarmente flebili a causa del progressivo calo della potenza dell'alimentazione elettrica, nonché a stazionare nelle vicinanze dell'autocarro effettuando segnali luminosi mediante la torcia del telefono cellulare. Poco dopo sopraggiungeva [redacted] che, procedendo nella medesima direzione di marcia alla guida della propria autovettura Lancia Y, non si avvedeva tempestivamente dell'ostacolo e urtava la parte posteriore sinistra del cassone dell'autocarro a una velocità compresa tra 89 e 103 km/h, a fronte di un limite consentito di 90 km/h; a seguito dell'impatto l'automobilista riportava gravissime lesioni che ne determinavano il decesso immediato. Dai rilievi eseguiti nell'immediatezza dalla polizia giudiziaria emergevano l'assenza di tracce di frenata e il mancato utilizzo della cintura di sicurezza da parte del conducente dell'autovettura. Dall'esame autoptico risultava inoltre che [redacted] al momento del sinistro, si trovava in stato di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di cocaina in quantitativi medio-elevati e di sostanze alcoliche, con un tasso alcolemico leggermente superiore ai limiti di legge.

3. I giudici di merito hanno ravvisato a carico dell'imputato un profilo di colpa specifica, individuato nella violazione dell'art. 162 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, che impone l'obbligo di segnalare mediante il triangolo mobile il pericolo costituito da un veicolo fermo che occupi parte della carreggiata. Hanno ritenuto che né le luci di emergenza, rese peraltro scarsamente visibili dal malfunzionamento dell'impianto elettrico, né i segnali luminosi effettuati con la torcia del telefono cellulare potessero validamente sostituire la prescritta segnalazione, considerato che il triangolo mobile deve essere collocato ad almeno cinquanta metri dall'ostacolo.

3.1. La Corte di appello ha integrato il compendio probatorio valutando le dichiarazioni spontanee rese dall'imputato nell'immediatezza del fatto, ritenendole utilizzabili nel giudizio abbreviato, in contrasto con quanto affermato dal giudice di primo grado, in quanto verbalizzate in un atto sottoscritto dal dichiarante e qualificabili come spontanee. Sulla base di tali dichiarazioni, ha accertato che l'imputato, nel corso del tragitto, si era reso conto dello spegnimento progressivo delle luci dell'autocarro e che, per tale ragione, aveva deciso di dirigersi direttamente verso la sede della ditta proprietaria del mezzo, sita in [redacted] Egli aveva quindi proseguito la marcia nonostante il progressivo affievolimento dell'illuminazione del veicolo, superando anche il centro abitato di [redacted] fino

Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6ab286847cf35698 - Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 9544cf9ca257072
Firmato Da: ANDREA MONTAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 11ee5dde0baa7e85

a quando, in un tratto completamente buio, l'autocarro si era definitivamente arrestato.

3.2. L'imputato aveva inoltre dichiarato di aver attivato le quattro frecce, ancorché di intensità ormai molto ridotta, e di essersi posto all'esterno del veicolo, segnalando ai veicoli in transito la presenza dell'autocarro mediante la luce del proprio telefono cellulare, ammettendo così di non avere collocato il triangolo mobile di emergenza. La Corte territoriale ha, inoltre, ritenuto dimostrato che l'imputato avrebbe avuto il tempo necessario per adempiere a tale obbligo, avendo egli stesso riferito di aver effettuato più telefonate ad altri dipendenti dell'azienda per chiedere soccorso prima del verificarsi del sinistro. Da ciò i giudici hanno desunto che l'incidente non si fosse verificato immediatamente dopo l'arresto del veicolo, ma dopo un intervallo temporale sufficiente a consentire il posizionamento del triangolo.

3.3. La Corte territoriale ha altresì confermato il profilo di colpa generica già individuato dal Tribunale, ravvisato nel fatto che l'imputato, pur essendosi accorto del guasto all'impianto elettrico, non avesse prudentemente arrestato la marcia in una zona illuminata quando ancora si trovava nel centro abitato di [redacted] ove le luci del mezzo manifestavano già evidenti segni di affievolimento.

4. Avverso tale sentenza [redacted] ha proposto ricorso per cassazione.

4.1. Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 350, comma 6, cod. proc. pen., per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità.

Secondo la difesa, la Corte di appello avrebbe erroneamente fondato la propria decisione sulle dichiarazioni spontanee rese dall'imputato alla polizia giudiziaria il giorno del sinistro, ritenendole pienamente utilizzabili. Tale conclusione non sarebbe condivisibile poiché le dichiarazioni sarebbero state rese quando l'indagato era già sottoposto ad accertamenti alcolemici e tossicologici, in un contesto caratterizzato da attività investigativa urgente finalizzata all'acquisizione degli elementi necessari alla ricostruzione della dinamica del sinistro e all'individuazione delle relative responsabilità. Secondo la prospettazione difensiva, il requisito dell'immediatezza deve essere inteso in senso funzionale, con riferimento alla fase delle indagini immediatamente successiva al fatto di reato, caratterizzata dall'urgenza di acquisire elementi probatori. La *ratio* della disciplina risiederebbe nell'esigenza di impedire che la polizia giudiziaria, in assenza delle necessarie garanzie difensive, raccolga dichiarazioni dall'indagato suscettibili di essere influenzate da pressioni, stanchezza, confusione o comunque da una situazione nella quale l'interessato non sia pienamente in grado di valutare le conseguenze delle proprie affermazioni. La difesa sostiene, in particolare, che il giudice di merito avrebbe dovuto accertare, sulla base di tutti gli elementi

Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6ab286847cf35698 - Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 9544cf9ca257072
Firmato Da: ANDREA MONTAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 11ee5dde0baa7e85

disponibili, l'effettiva spontaneità delle dichiarazioni e dar conto di tale verifica con motivazione adeguata e congrua. La Corte territoriale, invece, si sarebbe limitata a richiamare la qualificazione formale contenuta nel verbale redatto dalla polizia giudiziaria, senza svolgere un'effettiva valutazione del contesto nel quale le dichiarazioni erano state rese. Poiché esse contenevano elementi autoindizianti, gli operanti avrebbero dovuto attivare le garanzie difensive conseguenti al mutamento della qualità del dichiarante. Una volta espunte tali dichiarazioni dal compendio probatorio, la Corte territoriale avrebbe dovuto procedere a una rigorosa verifica della tenuta degli ulteriori elementi di prova.

4.2. Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 40 e 41 cod. pen. per insussistenza del nesso eziologico tra la condotta contestata e l'evento mortale.

Secondo il ricorrente, il giudizio affermativo sul nesso causale sarebbe privo di adeguato supporto motivazionale e in contrasto con le risultanze processuali. La persona offesa procedeva, infatti, a una velocità compresa tra 97 e 103 km/h, superiore al limite di 90 km/h vigente nel tratto interessato; aveva assunto una combinazione di cocaina, cannabis e alcol; non indossava la cintura di sicurezza; aveva violato l'art. 141 cod. strada non adeguando la velocità alle condizioni di tempo e di luogo, caratterizzate dall'orario notturno e dalla totale assenza di illuminazione; aveva superato a elevata velocità un altro veicolo e si era infine abbattuta contro l'autocarro, mentre altri automobilisti transitati in precedenza erano riusciti a evitare l'ostacolo pur in assenza del triangolo di segnalazione.

La Corte non avrebbe adeguatamente considerato le valutazioni del consulente tecnico della difesa, secondo il quale, alla velocità di 103 km/h, un conducente in normali condizioni psicofisiche avrebbe percepito la presenza dell'autocarro a circa sessanta metri di distanza. Se il triangolo fosse stato collocato a cinquanta metri dal mezzo, il campo visivo complessivo sarebbe stato pari a centodieci metri; tuttavia, per arrestare il veicolo alla velocità di 103 km/h sarebbero stati necessari circa 102 metri, ma l'evento si sarebbe verificato comunque, in considerazione dello stato di alterazione psicofisica della vittima. La difesa sostiene, pertanto, che la condotta della persona offesa presenti caratteri di abnormità e d'imprevedibilità tali da interrompere il nesso causale tra la condotta contestata all'imputato e l'evento lesivo, non potendosi ritenere prevedibili comportamenti gravemente illeciti e trasgressivi delle norme di circolazione. A sostegno di tale assunto richiama le dichiarazioni della teste [redacted] transitata poco prima sul luogo del fatto, dalle quali era desumibile che, anche in assenza del segnale di pericolo, un conducente prudente e in normali condizioni psicofisiche sarebbe stato in grado di evitare l'ostacolo.

La difesa aggiunge che, espunte le dichiarazioni rese dal [redacted] nell'immediatezza del fatto e poste a confronto le altre risultanze testimoniali,

Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6ab286847cf35698 - Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 9544cf9ca257072
Firmato Da: ANDREA MONTAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 11ee5dde0baa7e85

mancherebbe la prova del momento esatto in cui l'autocarro si arrestò e, conseguentemente, del tempo effettivamente trascorso tra l'arresto del mezzo e l'impatto. Resterebbe pertanto indimostrato che l'imputato abbia avuto il tempo materiale necessario per reperire il triangolo all'interno del veicolo e collocarlo, al buio, a cinquanta metri di distanza lungo la strada provinciale.

4.3. Con il terzo motivo deduce violazione dell'art. 589-*bis*, comma 7, cod. pen., nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione, lamentando che la Corte territoriale abbia applicato l'attenuante nella misura minima senza adeguatamente valorizzare la pluralità delle violazioni del codice della strada commesse dalla vittima.

Secondo il ricorrente, la motivazione della sentenza impugnata, secondo cui il concorso di colpa della vittima non sarebbe stato determinante poiché la velocità massima compatibile con l'evitamento dell'impatto sarebbe stata pari a 63 km/h, risulterebbe manifestamente illogica e contraddittoria. Se infatti la velocità adeguata era inferiore a 63 km/h, ne conseguirebbe che l'evento si sarebbe verificato anche in presenza del rispetto del limite legale di 90 km/h. L'unico modo per evitare il sinistro sarebbe stato, pertanto, quello di procedere a una velocità significativamente inferiore al limite consentito, in considerazione delle concrete condizioni di tempo e di luogo. Un conducente prudente e in normali condizioni psicofisiche avrebbe dovuto percepire tali circostanze e adeguare conseguentemente la propria condotta di guida.

Secondo la difesa, la motivazione relativa alla misura dell'attenuante sarebbe, dunque, insufficiente poiché non tiene conto né della pluralità né della gravità dei profili di colpa imputabili alla vittima, né dell'incidenza causale del suo stato di alterazione psicofisica.

5. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

6. Il difensore dele parti civili [redacted] e [redacted] ha depositato memoria e conclusioni scritte chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, in subordine, sia rigettato, con vittoria di spese.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, i giudici di appello hanno adeguatamente spiegato come, nel caso di specie, la spontaneità delle

Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6ab286847cf35698 - Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 9544cf9ca257072
Firmato Da: ANDREA MONTAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 11ee5dde0baa7e85

dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria dal [redacted] nell'immediatezza del fatto dovesse essere desunta dall'assenza di qualsiasi induzione o sollecitazione da parte degli operanti che le avevano raccolte. Essi hanno, inoltre, descritto il contesto nel quale le dichiarazioni furono rese, ossia circa nove ore dopo il sinistro, nell'ambito di un verbale di dichiarazioni spontanee nel quale non risultano formulate domande da parte dei verbalizzanti né altre forme di interlocuzione sollecitatoria, a differenza di quanto emergente dai verbali di sommarie informazioni testimoniali.

La Corte ha, altresì, valorizzato il fatto che le dichiarazioni fossero contenute in uno specifico verbale sottoscritto dall'odierno imputato, dal quale non emergono domande della polizia giudiziaria né avvertimenti circa l'obbligo di riferire secondo verità. È stata, pertanto, correttamente applicata la regola secondo cui le dichiarazioni spontaneamente rese nell'immediatezza del fatto rientrano nell'ambito dell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen. e sono utilizzabili nei procedimenti a prova contratta, quale il giudizio abbreviato (Sez. 4 n. 8271 del 27/01/2026, Cesarini, Rv. 289619 – 01, in cui si è precisato che «in tema di giudizio abbreviato, sono utilizzabili le dichiarazioni spontanee dell'indagato alla polizia giudiziaria, anche nel caso in cui non siano rese sul luogo o nell'immediatezza del fatto, ma presso l'autorità di polizia preposta alle indagini, a condizione che emerga, con chiarezza, che il dichiarante abbia scelto di renderle spontaneamente, in assenza di coercizioni o sollecitazioni delle forze dell'ordine.»; Sez. 2 n. 41705 del 28/06/2023, Parisi, Rv. 285110 - 01).

2. Il secondo motivo è infondato.

La censura tende in larga misura a sollecitare una rivalutazione del fatto e del materiale probatorio, operazione non consentita nel giudizio di legittimità.

Si propone, infatti, la considerazione secondo la quale anche se il [redacted] avesse posizionato regolarmente il triangolo mobile e, sebbene alla velocità eccessiva di 103 km/h l'automobilista fosse in grado di arrestare il veicolo prima dell'ostacolo, tuttavia, in ogni caso, le sue condizioni psico-fisiche di alterazione non gli avrebbero consentito di percepire il pericolo e di reagire tempestivamente.

Si tratta di una lettura alternativa delle emergenze istruttorie, giacchè i giudici di merito hanno, invece, seguito il diverso ragionamento secondo il quale, in presenza del triangolo mobile la velocità di marcia tenuta dall'automobilista, seppure eccedente il limite di 90 km/h, gli avrebbe consentito di arrestare tempestivamente il veicolo.

Deve, dunque, apprezzarsi la linearità del percorso argomentativo seguito dai giudici di merito, i quali hanno ritenuto condivisibile la ricostruzione scientifica offerta dal consulente tecnico del pubblico ministero, spiegando alle pagg. 14 e 15

Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6ab286847cf35698 - Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 9544cf9ca257072
Firmato Da: ANDREA MONTAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 11ee5dde0baa7e85

della sentenza le ragioni per cui le valutazioni del consulente della difesa non fossero idonee a mettere in discussione tale ricostruzione. Tale motivazione, in quanto conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di valutazione della prova scientifica, non è sindacabile dal giudice di legittimità (Sez. 1 n. 58465 del 10/10/2018, T., Rv. 276151 – 01).

Quanto alla pretesa abnormità e imprevedibilità della condotta della vittima, i giudici di merito hanno evidenziato, con argomentazione logicamente coerente e giuridicamente corretta, che l'evento verificatosi costituisce esattamente la concretizzazione del rischio che la norma cautelare violata dall'imputato mirava a prevenire (Sez. 4, n. 578 del 19/12/1996, Fundarò, Rv. 206646 – 01). La tempestiva segnalazione del pericolo mediante il triangolo mobile non è, infatti, finalizzata esclusivamente a consentire agli utenti della strada di rallentare o arrestare il proprio veicolo, ma in generale ad avvisarli della presenza di un ostacolo, inducendoli a prestare particolare attenzione e ad adottare tempestivamente le manovre necessarie per evitarlo.

Nella sentenza impugnata si rinviene una puntuale risposta all'argomento difensivo secondo cui l'apposizione del triangolo non fosse indispensabile in quanto altri veicoli transitati in precedenza, che tenevano una condotta di guida prudente, erano riusciti a evitare l'ostacolo. I giudici hanno osservato che l'utente della strada deve prevedere, entro limiti ragionevoli, anche eventuali condotte imprudenti degli altri utenti e che soltanto una condotta della vittima idonea ad attivare un rischio del tutto nuovo ed eccentrico rispetto a quello governato dalla regola cautelare può interrompere il nesso causale. Una simile situazione non è stata ravvisata nel caso di specie, proprio perché l'evento verificatosi è stato ritenuto rappresentativo della materializzazione del rischio che l'art. 162 cod. strada intende prevenire (Sez. 4, n. 26295 del 04/06/2015, Partinico, Rv. 263877 – 01).

3. Il terzo motivo è inammissibile.

Esso riguarda infatti una questione che non era stata devoluta al giudice di appello. Contrariamente a quanto indicato nella rubrica del motivo, la doglianza investe la sola motivazione relativa alla misura dell'attenuante riconosciuta ai sensi dell'art. 589-*bis*, comma 7, cod. pen. Trattandosi di una valutazione discrezionale del giudice di merito che non ha formato oggetto di specifico motivo di appello, essa non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità (Sez. 2, n. 26721 del 26/04/2023, Bevilacqua, Rv. 284768 – 02, in tema di motivo di ricorso inerente alla recidiva).

Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6ab286847cf35698 - Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 9544cf9ca257072
Firmato Da: ANDREA MONTAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 11ee5dde0baa7e85

4. Per tali ragioni il ricorso non può essere accolto e va rigettato. Al rigetto segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese in favore delle costituite parti civili [redacted] e [redacted] liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese del presente procedimento in favore delle parti civili [redacted] e [redacted] liquidate in complessivi euro 4.800,00 oltre accessori come per legge.
Così è deciso, 21/10/2026

Il Consigliere estensore
EUGENIA SERRAO

Il Presidente
ANDREA MONTAGNI

Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6ab286847cf35698 - Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 9544cf9ca257072
Firmato Da: ANDREA MONTAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 11ee5dde0baa7e85